



COMUNE DI NUORO

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 82 DEL 01/04/2022

OGGETTO: Individuazione della gestione del Comune di Nuoro ai sensi art. 3 - TQRIF, allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/r/rif nella matrice degli schemi regolatori per il periodo 2022/2025

L'anno **duemilaventidue** addì **uno** del mese di **aprile** alle ore **09:10**, si è riunita, **nella sala delle adunanze**, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Andrea Soddu.

Risultano presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
SODDU ANDREA	Sindaco	Si	
BECCU FABRIZIO	Vicesindaco	Si	
ROMAGNA VALERIA	Assessore		Si
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE	Assessore		Si
MORONI FAUSTA	Assessore	Si	
ANGHELEDDU ELEONORA	Assessore	Si	
SPANU FILIPPO	Assessore	Si	
CRISPONI LUIGI	Assessore	Si	

() partecipazione in videoconferenza*

Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

in qualità di ente territorialmente competente

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea" ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";
- la predetta disposizione, contempla tra le funzioni dell'Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani anche: - la "definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi" (lettera b);
- la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza" (lettera c).

CONSIDERATO che:

- il DM 13 febbraio 2014 individua i Criteri Ambientali Minimi (CAM) che le stazioni appaltanti devono inserire nella procedura selettiva per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono ai sensi del Codice dei Contratti pubblici;
- l'inserimento dei CAM negli atti di gara per la selezione dell'affidatario del servizio è obbligatorio per tutte le procedure competitive previste dal menzionato Codice dei contratti pubblici, mentre rimane nella facoltà dell'ente appaltante utilizzarli in caso di affidamento in house;
- i CAM, attualmente in revisione, prevedono, tra l'altro, obblighi di servizio e livelli minimi prestazionali inerenti ad alcuni profili di qualità contrattuale, tecnica e ambientale del servizio.

CONSIDERATO, poi, che:

- l'articolo 2, comma 461, della legge 244/07 stabilisce l'obbligo per i soggetti gestori di servizi pubblici locali di emanare una Carta della qualità dei servizi - "da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate" - recante, fra l'altro, standard di qualità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite e quelle per proporre reclamo, le modalità di ristoro dell'utenza, unitamente a un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel Contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte medesime, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'Ente d'Ambito;
- per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, diversamente da altri servizi regolati, la normativa non prescrive uno schema di riferimento unico per la predisposizione della Carta dei Servizi; pertanto, a livello nazionale, per gli aspetti di qualità attinenti ai rapporti tra gestore del servizio e utente, si fa riferimento alle disposizioni nazionali di carattere generale, in primis, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 che introduce i principi a cui deve essere uniformata progressivamente l'erogazione dei servizi pubblici e, nello specifico, i concetti di standard di qualità e quantità delle prestazioni rese dai soggetti erogatori del servizio.

PRESO ATTO

- che con la deliberazione 15/2022 per il primo periodo regolatorio l'Autorità ha ipotizzato di introdurre:
 - un set di obblighi di servizio, valido per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull'intero territorio nazionale;

- indicatori e relativi standard generali di qualità differenziati sulla base del livello qualitativo effettivo delle gestioni;
- meccanismi incentivanti di premi e penalità in grado di incoraggiare percorsi di miglioramento delle performance conseguite dai gestori, valutando per la copertura dei relativi oneri, al pari di quanto avvenuto in altri settori regolati, l'adozione di un sistema di riconoscimento dei premi basato su logiche di tipo perequativo su base nazionale;
- la facoltà per l'Ente territorialmente competente, in ragione delle maggiori informazioni sulle specificità territoriali in suo possesso, di prevedere obblighi di servizio e standard qualitativi ulteriori e/o migliorativi rispetto a quelli minimi previsti sull'intero territorio nazionale;
- obblighi di registrazione dei dati relativi agli indicatori adottati e connessi obblighi di comunicazione all'Autorità, finalizzati al monitoraggio delle prestazioni rese dai gestori e alla verifica della compliance regolatoria;
- inoltre, al fine di agevolare gli utenti nell'accesso alle informazioni inerenti alla qualità del servizio, la deliberazione ha previsto l'introduzione dell'obbligo generale, valevole anche in presenza nel medesimo ambito tariffario di più soggetti gestori, di adozione di **un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani** recante, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e dei relativi standard di qualità previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi eventualmente previsti dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) alla deliberazione n. 15/2022 secondo cui: *“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”*;

CONSIDERATO che:

- il comma 1-bis dell'articolo 3-bis del Dl 138/11 al, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...]*”;
- ai sensi del comma 7 dell'art.200 del D.Lgs. n. 152/2006, le Regioni possono istituire *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*;
- il comma 1 dell'art. 201, del D. Lgs. 152/2006 stabilisce che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*;
- come previsto dall'articolo 1 dell'allegato A (TQRIF) alla deliberazione n. 15/2022 *“Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;
- nel territorio del Comune di Nuoro non è operativo un Ente territorialmente competente e che pertanto ai sensi della normativa vigente l'Ente territorialmente competente sia da ravvisarsi nel Comune medesimo;

PRESO ATTO che la deliberazione n. 15/2022 nulla dispone in ordine all'individuazione delle formalità attinenti l'adozione della scelta né tantomeno chiarisce nel caso in cui sia il Comune a dovere essere individuato quale ETC;

RITENUTO che l'organo competente all'adozione della decisione in ordine allo schema regolatorio sia da individuare nella Giunta Comunale;

RITENUTO quindi di dover procedere all'adempimento previsto dal richiamato articolo 3 dell'allegato 1 in ordine alla scelta della matrice regolatoria;

ESAMINATI:

- il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio in essere con il gestore del servizio integrato di igiene urbana, la società in house è-comune srl;
- il livello qualitativo previsto nella Carta della qualità del Comune che deve essere in ogni caso garantito;

RICHIAMATI gli standard raggiungibili nel periodo 2023/2025;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito per le motivazioni sopra indicate individuando quale schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema I come indicato nella tabella allegata alla presente proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi

DELIBERA

1. di individuare ai sensi dell'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio
2. di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARE RA) con la delibera 15/202 gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi.
3. di individuare quale schema applicabile per il periodo di riferimento (2022-2025) lo schema I come indicato nella tabella allegata alla presente proposta di deliberazione;
4. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Tributi ed all'Ufficio Ambiente nonché al Gestore del servizio di igiene urbana la società è-comune srl, al fine delle pertinenti decisioni inerenti l'attuazione dello schema regolatorio adottato in ordine alla quantificazione dei rispettivi costi e all'inserimento degli stessi nell'elaborando Piano Finanziario 2022-2025.
5. di demandare la pubblicazione sui rispettivi siti internet del relativo posizionamento nello schema regolatorio.
6. di rendere la presente deliberazione, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena



COMUNE DI NUORO

SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Proposta n. 18 del 31/03/2022

OGGETTO: Individuazione della gestione del Comune di Nuoro ai sensi art. 3 - TQRIF, allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/r/rif nella matrice degli schemi regolatori per il periodo 2022/2025

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonché ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Eventuali note:

Nuoro li, 31/03/2022

IL DIRIGENTE
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI NUORO

Settore Finanziario

Proposta n. 18 del 31/03/2022

OGGETTO: Individuazione della gestione del Comune di Nuoro ai sensi art. 3 - TQRIF, allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/r/rif nella matrice degli schemi regolatori per il periodo 2022/2025

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonché ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.

Eventuali note:

Nuoro li, 31/03/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI NUORO

Attestato di Pubblicazione

Delibera di Giunta

N. 82 DEL 01/04/2022

OGGETTO: Individuazione della gestione del Comune di Nuoro ai sensi art. 3 - TQRIF, allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/r/rif nella matrice degli schemi regolatori per il periodo 2022/2025

La presente deliberazione viene pubblicata in data **01/04/2022** all'Albo Pretorio del Comune per **15** giorni, ai sensi della normativa vigente.

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Nuoro li, 01/04/2022

**IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)